

L'EMERGENZA COVID-19

**QUARANTENA, SORVEGLIANZA ATTIVA
MALATTIA-INFORTUNIO**

IL DECRETO "CURA ITALIA" DISPONE CHE **IL PERIODO TRASCORSO IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA** DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO, È EQUIPARATO A MALATTIA AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NON È COMPUTABILE AI FINI DEL PERIODO DI COMPORTO.

La norma si applica ai lavoratori:

- aventi sintomi riconducibili al virus o che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, stabilita dall'Autorità Sanitaria Locale.
- che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico (la procedura prevede l'obbligo di comunicare tale circostanza all'Autorità Sanitaria Locale per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva).

Per l'assenza dal lavoro, determinato dal periodo trascorso in quarantena e in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il medico curante redige il certificato di malattia in modalità telematica con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Sono validi i certificati trasmessi anche prima del 17/3/2020.

Per il lavoratore in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

I lavoratori dipendenti pubblici e privati possono astenersi dall'attività lavorativa fino al 30 aprile 2020 se:

- riconosciuti in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92).
- riconosciuti in situazione di handicap (art. 3 comma 1 legge 104/92) in condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, in possesso di attestazione rilasciata dalla medicina legale della ASL. Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero

e non è computato ai fini del comporta.

In deroga alla disciplina vigente, per l'anno 2020, gli oneri di queste tutele sono a carico dello Stato e non del datore di lavoro, nel limite di spesa di 130 milioni.

Il COVID - 19, come i casi di malattie infettive e parassitarie, è trattato come infortunio sul lavoro da causa virulenta.

Ai lavoratori assicurati all'Inail, che hanno contratto l'infezione da nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, è riconosciuta la tutela dell'infortunio sul lavoro.

Per gli operatori sanitari, stante l'alto rischio di contagio, vige "la presunzione semplice di origine professionale": non devono dimostrare di essere stati contagiati in occasione di lavoro.

"La presunzione semplice di origine professionale" è riconosciuta anche per le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi (Circ. INAIL 13/2020).

In tale ambito, riteniamo possano essere inserite anche altre figure professionali che presentano analoghe caratteristiche quali, ad esempio, i rider. In tal caso, tuttavia, è opportuno effettuare degli approfondimenti con il Patronato INCA al fine di verificare le condizioni, anche considerando la frequenza di attività e l'organizzazione delle consegne disposta dalla società di food delivery.



L'EMERGENZA COVID-19

**QUARANTENA, SORVEGLIANZA ATTIVA
MALATTIA-INFORTUNIO**

La tutela si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. In tali casi, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica:

- nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica all'Inail che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, al pari di qualsiasi altro infortunio.
- per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice di origine professionale, è importante acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio ed è indispensabile, comunque, procedere, tramite il Patronato INCA, con l'inoltro della denuncia di infortunio.

Qualora, il certificato sia stato erroneamente inviato all'Inps, pur trattandosi di un infortunio avvenuto in occasione di lavoro, il Patronato INCA è in grado di intervenire segnalando l'evento come infortunio da COVID - 19.

Dalla conoscenza, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Inail.

La tutela INAIL, decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (il contagio può essere accertato anche successivamente l'inizio della quarantena).

Infortunio in itinere durante il periodo di emergenza da COVID - 19.

Gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere.

In tale fattispecie, il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, il mezzo privato è equiparato al mezzo pubblico.

Tale nuova disposizione è rilevante poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati e l'uso del mezzo privato è finalizzato a ridurre tale rischio ed è considerato un uso necessario, al pari dei mezzi pubblici, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

